

| 1234 QUESTIONI IN TEMA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA ITALIA E STATI UNITI

SEZ. VI - C.C. 4 FEBBRAIO 2011 (DEP. 15 FEBBRAIO 2011), N. 185 - PRES. CONTI - REL. CALVANESE - P.M. SELVAGGI (CONCL. CONF.) - ANOKHIN (249453-4-5-6)

ESTRADIZIONE - Estradizione per l'estero - Mancata traduzione della sentenza della corte d'appello nella lingua della persona alloglotta - Nullità - Esclusione - Fattispecie.

(C.P.P. ART. 143; CEDU ART. 6; L. 4 AGOSTO 1955, N. 848)

ESTRADIZIONE - Estradizione per l'estero - Trattato di estradizione Italia-U.S.A. - Reati di *conspiracy* e di associazione per delinquere - Corrispondenza - Esclusione - Condizioni.

(C.P. ARTT. 13, 416; TRATT. INTERNAZ. 13 OTTOBRE 1983, ART. 2; L. 26 MAGGIO 1984, N. 225)

ESTRADIZIONE - Estradizione per l'estero - Procedimento - Trattato di estradizione Italia-U.S.A. - Relazione sommaria sui fatti allegata alla domanda estradizionale - Controllo del giudice italiano - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

(COST. ART. III; C.P.P. ART. 705; CEDU ART. 6; TRATT. INTERNAZ. 13 OTTOBRE 1983, ART. 10; L. 26 MAGGIO 1984, N. 225; L. 13 AGOSTO 2010, N. 136)

ESTRADIZIONE - Estradizione per l'estero - Procedimento - Trattato di estradizione Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983 - Modifiche successive - Qualità di cittadino appartenente a Paese terzo - Estradabilità - Sussistenza - Fattispecie.

(C.P.P. ART. 696; TRATT. INTERNAZ. 13 OTTOBRE 1983; L. 26 MAGGIO 1984, N. 225; TRATT. INTERNAZ. 25 GIUGNO 2003; L. 16 MARZO 2009, N. 25)

In tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione della corte d'appello nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. Ne consegue che l'interessato (anche senza oneri personali, quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato) ha facoltà di avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione di un cittadino russo avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America).

*Ai fini dell'extradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, l'art. II, par. 2 del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984, n. 225, consente l'extradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e *conspiracy* in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa.*

Ai fini dell'extradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato bilaterale del 13

ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estraddando abbia commesso il reato oggetto dell'estraddizione. (In applicazione di tale principio, la suprema Corte ha ritenuto irrilevante la segretezza dell'identità dei testimoni nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Ai fini dell'applicabilità del Trattato di estraddizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984, n. 225, e successivamente modificato dall'Accordo sull'estraddizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003, recepito tra le parti con l'accordo bilaterale del 3 maggio 2006, ratificato con l. 16 marzo 2009, n. 25, non rileva la circostanza che lo Stato di cittadinanza dell'estraddando non sia parte alle suddette convenzioni. (Fattispecie relativa ad una domanda di estraddizione di un cittadino russo avanzata dalle autorità statunitensi).

RITENUTO IN FATTO - 1. Con sentenza del 6 ottobre 2010, la Corte di appello di Milano ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estraddizione del cittadino russo Oleg Anokhin, richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America per il suo perseguimento penale per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode bancaria, postale ed informatica e per i reati di frode bancaria e informatica.

La domanda estraddizionale è fondata sul mandato di arresto emesso nei confronti di Oleg Anokhin il 21 dicembre 2006 dal Giudice del Tribunale distrettuale di New York ed ha ad oggetto i reati indicati nell'*indictment* (che nell'ordinamento statunitense è l'atto con cui viene formalmente elevata un'imputazione a carico dell'indagato e che segna l'inizio dell'azione penale) del Gran Giuri dello stesso Tribunale.

Nell'*indictment* del 21 dicembre 2006, così come aggiornato dalla medesima autorità giudiziaria il 3 luglio ed il 9 ottobre 2007 (*superseding indictments*), Oleg Anokhin è accusato di aver fatto parte fino al gennaio 2007 di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere frodi bancarie, postali e informatiche (count n. 1: Titolo 18, sezione 1349 del Codice degli Stati Uniti); nonché della commissione della frode bancaria ai danni della Washington Mutual Bank in relazione a prestiti per un totale di 862.000 dollari, commessa nel dicembre 2005 (count n. 6: Titolo 18, sezione 1344 e 2 dello stesso codice); della frode bancaria contro la Bank United in relazione a prestiti per un totale di circa 900.000 dollari, commessa il 15 marzo 2006 (count n. 14: Titolo 18, sezione 1344 e 2 dello stesso codice); della frode informatica ai danni della *No Red Tape Mortgage* in relazione a prestiti di circa 1,3 milioni di dollari, commessa il 23 giugno 2006 (count n. 19: Titolo 18, sezione 1343 e 2 dello stesso codice); della frode bancaria ai danni della *National City Corporation* in relazione a prestiti per circa 250.000 dollari, commessa il 16 marzo 2006 (count n. 25: Titolo 18, sezione 1344 e 2 dello stesso codice); e della frode informatica ai danni della *First Magnus Financial Corporation* in relazione a prestiti per circa 165.000 dollari, commessa il 6 maggio 2006 (count n. 32: Titolo 18, sezione 1343 e 2 dello stesso codice). Dall'*indictment* risulta che Anokhin avrebbe fatto parte di una ramificata associazione criminale, composta da almeno 26 persone, in prevalenza dipendenti di società di *broking* di mutui, dedita a frodare vari istituti bancari, ottenendo, attraverso prestanomi o avvalendosi di false identità, la concessione di mutui sulla casa o prestiti garantiti da immobili, dietro la presentazione di falsa documentazione ed utilizzando per perpetrare tali frodi anche i mezzi telematici ed il servizio postale.

In particolare, gli associati, grazie all'opera di intermediazione svolta dai *broker*, presentavano alle banche, utilizzando false identità o tramite prestanomi, che godessero di un determinato *rating* creditizio e la cui affidabilità creditizia veniva rappresentata attraverso la falsificazione di dati personali e finanziari (domicilio, attività lavorativa, reddito, risparmi bancari, situazione debitoria, ecc.), domande per l'accensione di mutui immobiliari (nella misura del 100% del valo-

re stimato), contenenti false attestazioni circa la destinazione e il valore effettivo degli immobili (in tal caso giustificato da false perizie estimative). Gli associati, dopo aver ottenuto il mutuo dalle banche, si rivedevano inadempienti al pagamento delle rate, lucrando così, oltre che sulle commissioni ricevute per l'attività di *brokerage* (tra il 2 ed il 4% del valore del prestito), sulla differenza tra il valore effettivo e quello artificiosamente "gonfiato" dell'immobile posto a garanzia del prestito, con pari danno delle banche erogatrici.

In tale organizzazione criminale, l'Anokhin si sarebbe occupato tra l'altro di identificare gli immobili ed i prestanomi da utilizzare per le operazioni fraudolente e di falsificare la documentazione da allegare alle domande di prestito. Il medesimo avrebbe inoltre partecipato a cinque operazioni fraudolente di prestito, nelle quali sono stati anche utilizzati per realizzare il reato mezzi informatici di comunicazione.

2. Avverso la sentenza della corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'estraddando, deducendo le seguenti violazioni di legge:

- l'inapplicabilità del Trattato bilaterale di estraddizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, come modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, poiché non ratificato dalla Russia;
- la tardiva presentazione della domanda estraddizionale, ai sensi dell'art. 715, comma 6, c.p.p. considerata anche la presentazione della domanda estraddizionale all'Ambasciata italiana a Washington, anziché al Ministero degli Affari esteri o al Ministero della Giustizia in Roma;
- la mancanza di una decisione collegiale sul provvedimento cautelare;
- il difetto del requisito della c.d. "doppia incriminabilità";
- la mancanza dei presupposti edittali per l'emissione della misura cautelare per i fatti indicati nella domanda estraddizionale;
- il difetto della traduzione in lingua russa degli atti processuali;
- la mancata applicazione dell'indulto.

Con memoria depositata il 28 gennaio 2011, i difensori dell'Anokhin hanno illustrato alcuni dei suddetti motivi. In particolare, in relazione alla dedotta carenza del requisito della doppia incriminabilità, hanno evidenziato che il reato associativo di *conspiracy* non presenterebbe alcun carattere comune con il reato di associazione per delinquere previsto dal codice penale italiano, mentre gli episodi di frode contestati all'Anokhin non avrebbero alcuna rilevanza penale, non potendo essere ricondotti nell'ipotesi di truffa di cui all'art. 640 c.p. In particolare, viene rilevato che non possono considerarsi artifici e raggiiri né le perizie di stima, considerata l'opinabilità del giudizio circa il valore di un immobile, né le dichiarazioni presentate dagli apparenti destinatari dei prestiti circa la destinazione degli immobili alla loro residenza, aventi al più valenza nel nostro ordinamento a fini tributari.

Inoltre, la difesa ha lamentato la mancata traduzione dei provvedimenti cautelari emessi dalle autorità statunitensi e da quelle italiane, posto che all'udienza, ex art. 717 c.p.p., l'interprete si sarebbe limitato ad una scarsa traduzione del solo capo di imputazione, del tutto generico, riportato nel provvedimento di convalida dell'arresto provvisorio. La mancata traduzione dei suddetti atti avrebbe impedito all'Anokhin di difendersi nella procedura estraddizionale e lo avrebbe privato della possibilità di impugnare il provvedimento impositivo della misura cautelare. La difesa, nella memoria, ha infine articolato un ulteriore motivo di ricorso, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione con riguardo al giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La corte di appello non avrebbe verificato la fondatezza dell'accusa, essendosi limitata ad un esame formale dei documenti posti a sostegno della domanda estraddizionale. Inoltre, la documentazione trasmessa dalle autorità statunitensi presenterebbe in modo poco chiaro ed evanescente il contributo causale dell'estraddando alla commissione degli ipotizzati reati ed il quadro indiziario risulterebbe fondato su testimonianze di persone la cui identità è stata omessa per garanzie di riservatezza, in violazione del diritto al *fair trial*, così come garantito dalla Carta fondamentale e dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

All'udienza del 4 febbraio 2011, la difesa ha depositato un documento proveniente dalle autorità russe, con il quale si chiede alle autorità italiane di tutelare i diritti della difesa e della libertà

personale dell'estraddando, con riferimento a violazioni che sono state loro rappresentate, quali la perenzione dell'arresto provvisorio e la mancata traduzione di atti processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO - 1. Il ricorso è infondato e va rigettato in ogni sua articolazione.

2. Del tutto infondato, ai limiti dell'inammissibilità, è il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 696 c.p.p.. Tale norma stabilisce che le estradizioni sono disciplinate dalle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano e che, solo ove tali norme manchino o non dispongano diversamente, si applicano le norme del codice di rito.

Nel caso in esame, l'estraddizione è regolata dal Trattato bilaterale di estraddizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, vigente tra le Parti dal 24 settembre 1984, così come modificato dall'Accordo sull'estraddizione tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003, vigente anche per l'Italia dal 1° febbraio 2010 (G.U.U.E. del 10 dicembre 2009, serie L, n. 323) e recepito tra le Parti con l'Accordo bilaterale del 3 maggio 2006 (l. 16 marzo 2009, n. 25).

La circostanza che lo Stato di cittadinanza dell'estraddando non sia parte alle suddette convenzioni non ha alcun rilievo, in quanto non previsto dai suddetti strumenti pattizi (in tal senso, Sez. VI, n. 297 del 29 gennaio 1999, dep. 29 marzo 1999, Sardinas, rv. 214135). A ciò deve aggiungersi che l'estraddizione è un rapporto di diritto internazionale che si instaura tipicamente tra lo Stato che richiede la consegna e lo Stato sul cui territorio il soggetto ricercato è localizzato, nel quale non ha alcuna ingerenza l'eventuale Stato terzo del quale quest'ultimo sia cittadino.

3. Dal rigetto del suddetto motivo, tendente a rendere applicabili al caso in esame le norme codicistiche, discende la infondatezza delle altre doglianze che deducono specifiche violazioni della disciplina dettata dal codice di rito, inapplicabile nella specie per il principio della prevalenza delle norme internazionali. Va in ogni caso rilevato, con riferimento alla più volte prospettata tardiva presentazione della domanda estraddizionale da parte delle autorità statunitensi rispetto al termine previsto per la perenzione dell'arresto provvisorio, che un eventuale ritardo (nella specie neppure ricorrente) non produce alcun effetto sulla decisione dell'autorità giudiziaria italiana sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda stessa, in quanto l'art. 12, par. 5, del Trattato bilaterale prevede espressamente che la cessazione dell'arresto provvisorio per il tardivo arrivo della documentazione estraddizionale «non pregiudicherà... l'estraddizione della persona richiesta se la domanda di estraddizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva».

D'altra parte, il ricorso alle misure coercitive nei confronti dell'estraddando rappresenta anche nel nostro ordinamento interno un'eventualità (giustificata da specifiche esigenze cautelari) nella procedura estraddizionale e non certo il suo presupposto. Sulla base di quanto ora osservato, deve essere rigettata la connessa doglianza, con la quale si intende denunciare l'irregolarità del deposito della domanda estraddizionale e conseguentemente la tardività della sua presentazione. In ogni caso, vai la pena di osservare, a dimostrazione della completa infondatezza dell'assunto, che la domanda estraddizionale di Anokhin è stata presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America tempestivamente, ovvero entro 45 giorni dal suo arresto, come prevede l'art. 12, par. 4, del Trattato bilaterale, e "per via diplomatica", essendo stata depositata, come ora espressamente prevede l'art. 10, par. 8 dello stesso Trattato, presso l'Ambasciata italiana a Washington.

4. Nessun pregio hanno le censure riguardanti pretese violazioni afferenti la misura cautelare applicata all'estraddando. Il provvedimento impugnato infatti non si è pronunciato sullo *status detentionis* dell'Anokhin e le dedotte doglianze devono essere fatte valere con l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, come previsto dall'art. 719 c.p.p.

Al riguardo deve rilevarsi che questa Corte, con sentenza n. 42706 del 21 ottobre 2010, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Anokhin avverso l'ordinanza con cui la Corte

di appello di Milano aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare detentiva, fondata sulle stesse censure oggi riproposte dal ricorrente.

5. Con riferimento alla doglianza relativa alla omessa traduzione degli atti della procedura estraddizionale, deve osservarsi che risulta che l'Anokhin è stato assistito nell'udienza camerale, ex art. 704 c.p.p., da un interprete di lingua russa. Pertanto, l'estraddando è stato posto nella condizione di esercitare pienamente i diritti di difesa e non risultano avanzate in quella sede richieste per la specifica traduzione di atti processuali.

Come ha ripetutamente affermato la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'art. 6, par. 3, CEDU richiede che la persona, che non comprenda o non si esprima nella lingua usata nel processo, sia assistita da un interprete, ma non che sia effettuata la traduzione scritta di ogni documento della procedura (tra le tante, C. eur. dir. uomo, 24 febbraio 2005, Husain c. Italia; 11 gennaio 2011, Hacıoglu c. Romania). Quanto in particolare alla dedotta mancata traduzione della sentenza favorevole all'estraddizione della corte di appello, deve ribadirsi che non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estraddizione nella lingua nazionale dell'estraddando che non conosca la lingua italiana. La circostanza che, al fine dell'esercizio della facoltà di impugnazione, l'interessato debba avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza (anche senza oneri personali, quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato) può soltanto comportare l'eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione (Sez. VI, n. 38639 del 30 settembre 2009, dep. 5 ottobre 2009, Pantovic, rv. 245314).

6. Non può essere accolta neppure la censura riguardante la ritenuta non ostatività all'estraddizione dell'indulto.

L'indulto concesso nello Stato richiesto non costituisce motivo di rifiuto della consegna estraddizionale previsto dal Trattato bilaterale. L'unica causa di estinzione della pena che rileva ai fini del Trattato bilaterale è la «prescrizione per decorso del tempo» (art. Vili).

7. Quanto al requisito della c.d. "doppia incriminabilità", va rilevato che la corte di appello, se pur con motivazione sintetica, ha dato atto del controllo effettuato sul punto.

In ogni caso la questione risulta essere anche nel merito infondata. Con riferimento alla fattispecie penale della *conspiracy* (consistente nell'accordo tra due o più persone per la commissione di un fatto genericamente illecito oppure di un fatto lecito per il tramite di mezzi illeciti), deve osservarsi che il Trattato bilaterale all'art. 2, par. 2, al fine di dirimere la controversa questione delle condizioni e dei limiti di estradabilità dall'Italia agli Stati Uniti di tale reato e di superare il raffronto diretto con l'associazione per delinquere come prevista dal nostro sistema penale, ha considerato il reato di *conspiracy* automaticamente estradabile nelle ipotesi in cui l'accordo sia finalizzato alla commissione di un reato per il quale sussistano le condizioni di estradabilità di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo. In altri termini, l'estradabilità per il reato di *conspiracy* si commisura alla sola estradabilità del reato-fine dell'associazione criminosa, attuandosi così indirettamente il rispetto del principio della previsione bilaterale del fatto (Sez. VI, n. 28825 del 17 maggio 2002, dep. 26 luglio 2002, Buti, rv. 222136).

Venendo all'esame dei reati-fine dell'associazione criminale contestata all'Anokhin, deve rilevarsi che i fatti, così come dettagliatamente rappresentati dall'autorità dello Stato richiedente (essendo irrilevante, per costante giurisprudenza, il loro *nomen juris*) configurano il reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p. I macchinosi stratagemmi attuati dagli associati, grazie in particolare all'opera fuorviante di interposizione svolta dalla gran parte di essi in veste di *broker*, erano elementi obiettivamente idonei ad indurre in errore le banche sulle scelte che dovevano compiere in ordine all'accensione dei mutui. All'evidenza, pertanto, siamo di fronte a quel *quid pluris*, rispetto alla semplice promessa di adempimento non onorata, che colloca la fattispecie, altrimenti solo a rilievo civilistico, nell'ambito penale (per una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurare la truffa contrattuale anche il solo silenzio dolosamente serbato dal cliente su una circostanza determinante per le decisioni o "scelte imprenditoriali" dell'istituto bancario creditore, si veda Sez. II, n. 35185 del 4 ottobre 2006, dep. 19 ottobre 2006, Dazzi, rv. 235141).

8. Quanto, infine, alle censure relative al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, peraltro avanzate solo con la memoria, deve osservarsi che l'art. 10, par. 3, lett. b) del Trattato bilaterale di estradizione prevede l'allegazione alla domanda di estradizione, fra gli altri documenti, di una relazione sommaria dei fatti, che fornisca una "base ragionevole" per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'extradizione. Questa disposizione, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705, comma 1, c.p.p. non prevede che lo Stato richiesto valuti autonomamente la base indiziaria (non è prevista infatti la trasmissione del materiale probatorio), ma soltanto che accerti che nella relazione sommaria risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estraddando abbia commesso il reato oggetto dell'extradizione.

Sul punto la corte di appello si è pronunciata, seppure succintamente, ritenendo che dalla documentazione allegata emerga il ruolo significativo svolto dall'estraddando nella vicenda criminosa descritta.

Il requisito richiesto dalla norma pattizia risulta in ogni caso ampiamente soddisfatto dal Governo richiedente con la presentazione dell'*Affidavit* a firma di Avi Weitzam, Vice Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, e dell'*Affidavit*, allegato al primo, a firma di Michael Seifer, Agente Speciale del *Federal Bureau of Investigation* (FBI) degli Stati Uniti. Da tali atti emerge che gli elementi probatori a carico dell'estraddando sono stati acquisiti attraverso la documentazione ottenuta dalle banche e da altri istituti finanziari, i servizi di intercettazione telefonica (in una conversazione captata in particolare l'Anokhin e uno dei *broker* coinvolti nell'associazione discutono in ordine al reperimento di un perito per gonfiare il valore di un appartamento) e varie testimonianze.

In particolare, alcuni di questi testimoni – la cui identità è stata mantenuta segreta in questa fase – hanno dichiarato di essere stati avvicinati dall'Anokhin per fare da prestanome per l'acquisto di immobili o per la richiesta di prestiti o di aver lavorato nella società di brokeraggio coinvolta nelle intermediazione e di essere al corrente di una serie di operazioni di prestito, effettuate con i mezzi fraudolenti descritti nell'*indictment*, nelle quali era direttamente coinvolto anche l'Anokhin.

In ordine alle censure difensive sulla legittimità dell'uso di queste testimonianze "anonime", vanno avanzate due considerazioni. In primo luogo, ai fini del controllo sul requisito della gravità indiziaria, come definito poc'anzi, appare irrilevante che, nella relazione sommaria, sia taciuta l'identità dei testimoni, posto che al giudice italiano non è richiesta (e neppure è consentita) una diretta valutazione delle prove, dovendo il suo compito limitarsi alla verifica della consistenza del quadro probatorio così come rappresentato dallo Stato richiedente.

Sotto altro verso, la segretezza dell'identità dei testimoni in questa fase non costituisce neppure una violazione dei diritti del *fair trial*, garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Strasburgo, l'utilizzo delle dichiarazioni di un testimone anonimo a fondamento di una sentenza di condanna non è di per sé incompatibile con il dettato della Convenzione; infatti, per quanto non espressamente menzionati dall'art. 6, i diritti alla vita, alla libertà ed alla sicurezza dei testimoni sono protetti da altre disposizioni della Convenzione, il che impone allo Stato di organizzare il processo penale in modo tale da non mettere ingiustificatamente in pericolo tali beni giuridici; in quest'ottica, i principi del "giusto processo" richiedono che, «in determinate ed opportune circostanze, gli interessi della difesa siano bilanciati con quelli degli individui e delle vittime chiamati a rendere la propria testimonianza». Tuttavia, quando è concesso l'anonimato ai testimoni di accusa, la sentenza di condanna non può essere fondata, in misura esclusiva o determinante, su dichiarazioni rese da testimoni anonimi (C. eur. dir. uomo, sent. 20 novembre 1989, Kostovski c. Paesi Bassi; sent. 26 marzo 1996, Doorson c. Paesi Bassi; sent. 14 febbraio 2002, Visser c. Paesi Bassi).

Nei limiti segnati dal giudice europeo, l'utilizzazione processuale delle testimonianze di persona la cui identità sia celata all'imputato non è neppure vietata nel nostro ordinamento, come

dimostra la scelta di recente effettuata dal legislatore di introdurre, con la l. 13 agosto 2010, n. 136, una disciplina eccezionale che prevede il ricorso all'identità fittizia per il personale di polizia giudiziaria e ai suoi collaboratori privati che sono stati impegnati in attività sotto copertura, anche nell'esame dibattimentale, derogando pertanto rispetto alle ordinarie forme di esercizio del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Nel caso in esame, peraltro non vengono in gioco i limiti indicati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in quanto non siamo in presenza, come la difesa sostiene, di testimonianze anonime da utilizzare contro l'estraddando nel processo che verrà celebrato negli Stati Uniti, ma soltanto della possibilità, riconosciuta al *Prosecutor* dall'ordinamento federale nella fase *pre-trial*, di non fornire alla difesa le generalità dei potenziali testimoni, della quale l'imputato potrà venire a conoscenza in sede dibattimentale, in ossequio al principio fondamentale della *confrontation clause*, garantito dal sesto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

OSSERVAZIONI

La pronuncia in esame appare di estremo interesse, avendo il pregio di affrontare una serie di questioni rilevanti in tema di cooperazione giudiziaria penale tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America. Materia questa, come è noto, recentemente oggetto di "aggiornamento" in seguito alla sottoscrizione il 25 giugno del 2003 dell'"Accordo sull'extradizione" tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in *Riv. dir. int.*, 2004, p. 552 ss.; in argomentato, v. ZANETTI, *Recenti convenzioni internazionali in tema di cooperazione giudiziaria*, in *Leg. pen.*, 2010, p. 99; PISANI, *Italia-Stati Uniti: la nuova disciplina dell'extradizione nel quadro europeo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1576; PISANI, *Una nuova fase di cooperazione giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti*, *ivi*, p. 1000; PISANI, *Unione europea-Stati Uniti d'America: accordi di cooperazione in materia penale*, *ivi*, 2004, p. 942): in ottemperanza al disposto dell'art. 3, § 2 a), di tale testo, il governo italiano il 2 maggio 2006 ha stipulato con gli U.S.A. l'apposito «strumento scritto» di conferma dell'applicazione del preesistente trattato bilaterale di estradizione vigente tra i due Paesi (Trattato Italia-Stati Uniti del 13 ottobre 1983, in PISANI-MOSCONI-VIGONI, *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, Giuffrè, 2004, p. 359) secondo le condizioni previste nella disposizione citata, seguendo poi la relativa legge di ratifica (l. 16 marzo 2009, n. 25, in *G.U.*, serie gen., 27 marzo 2009, n. 72).

Ne è derivata la vigenza di una "disciplina integrata" (che compare come Allegato al testo dello «strumento scritto» di conferma del Trattato stesso), in cui «le innovative disposizioni dell'accordo UE-USA s'innestano nel tessuto del Trattato di estradizione del 1983, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal primo»; connotandosi per non trascurabili profili di novità rispetto al previgente accordo bilaterale (ZANETTI, *Recenti convenzioni*, cit., p. 103; sul Trattato Italia-U.S.A. del 1983, v. PISANI, *Italia-Stati Uniti: cooperazione in materia penale*, Giuffrè, 2007, nonché AA.VV., *L'extradizione e l'assistenza giudiziaria nei rapporti Italia-Stati Uniti d'America*, a cura di Turone, Giuffrè, 1983).

In tale rinnovato contesto positivo si colloca la pronuncia in commento che, nell'affrontare taluni nodi interpretativi eterogenei, si pone in una linea di sostanziale continuità rispetto agli arresti in precedenza maturati in seno alla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, per ciò che concerne il principio espresso dalla prima massima, esso conferma il consolidato orientamento della suprema Corte incline a negare, tanto in tema di estradizione quanto di mandato d'arresto europeo, che sussista un obbligo di traduzione

della motivazione del provvedimento di consegna nella lingua nazionale del soggetto richiesto che non conosca la lingua italiana (in tema di procedura estradizionale, Sez. VI, 29 aprile 2009, n. 21155, Butuzov, in *questa rivista*, 2010, p. 2750, con osservazioni di APRILE; con riferimento al MAE, Sez. VI, 30 settembre 2009, n. 38639, Pantovic, in *C.E.D. Cass.*, n. 245314), precisandosi che è onere dell'estraddando, che abbia interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all'estraddizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la sentenza di cui non è stata richiesta la traduzione consuma tale facoltà, presupponendone la carenza d'interesse (Sez. VI, 18 dicembre 2008, n. 4954, Morlock, *ivi*, n. 242692; Sez. VI, 30 settembre 2002, n. 1767, Xhon, *ivi*, n. 223221).

L'indirizzo si inserisce nel filone più generale secondo cui la sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dell'imputato alloglotta, non costituendo la relativa omissione causa di nullità, ma piuttosto determinando soltanto il differimento del decorso dei termini per proporre impugnazione al momento in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa: Sez. II, 9 gennaio 2009, n. 6084, Diop, in *C.E.D. Cass.*, n. 243281; Sez. VI, 21 ottobre 2008, n. 44101, Dervina, *ivi*, n. 242227; Sez. II, 7 maggio 2008, n. 34830, Margel, *ivi*, n. 241106; Sez. II, 21 dicembre 2007, n. 5572, Mazyr, *ivi*, n. 239495; Sez. I, 20 dicembre 2004, n. 48743, Owusu, *ivi*, n. 230142; in senso contrario si è, però, espressa Sez. VI, 23 novembre 2006, n. 4929, Timev, in *questa rivista*, 2008, p. 702, con nota di richiami cui si rinvia, secondo cui l'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnazione personalmente o togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore (nella specie è stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata, disponendo la previa notificazione agli imputati della sentenza di primo grado tradotta in lingua madre, per l'eventuale presentazione nel termine di un ulteriore atto d'appello).

Anche il principio affermato dalla seconda massima non si discosta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente.

In senso perfettamente adesivo si è espressa Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 28825, Buti, in *Giust. pen.*, 2003, III, p. 697, che ha precisato che ove l'estraddizione sia richiesta per il solo reato associativo, la consegna è possibile unicamente se i fatti per cui si procede presentino i caratteri fondamentali di entrambe le figure di reato, come previsti rispettivamente dal diritto italiano e da quello statunitense.

Nel senso che il reato di *conspiracy* previsto dalla legislazione nordamericana non trova riscontro nel reato di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p., v. Sez. I, 17 novembre 1989, n. 2922, Grandia, in *C.E.D. Cass.*, n. 182888 (nella specie la suprema Corte ha ritenuto irrilevante tale mancata corrispondenza, in considerazione dell'estraddabilità della *conspiracy* allorché questa sia finalizzata al compimento di reati per cui è prevista l'estraddizione).

Secondo Sez. I, 14 settembre 1995, n. 4407, Aramini, in *questa rivista*, 1996, p. 3686, ai fini della concedibilità dell'estraddizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, comma 2 c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e

la difformità del trattamento sanzionatorio (nel caso considerato, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell'art. 705 c.p.p. ed in conformità all'art. 2, comma 2, del trattato di estraddizione ratificato con l. 26 maggio 1984, n. 225, sentenza favorevole all'estraddizione negli U.S.A. di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto il titolo di *conspiracy*, – ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello della associazione per delinquere – di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La medesima pronuncia ha altresì affermato che non sussiste il requisito della doppia incriminabilità, previsto ai fini dell'estraddizione per l'estero dall'art. 13, comma 2, c.p., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estraddizione e previste come reato nell'ordinamento italiano (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con l. 26 maggio 1984, n. 225, la concedibilità dell'estraddizione in U.S.A. di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di *conspiracy* finalizzata all'effettuazione di detta importazione – accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata – l'estraddizione potesse essere altresì concessa, senza violazione dell'art. 13, comma 2 c.p., per due ulteriori accuse di *conspiracy* aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalità di distribuzione dello stesso, posto che tale finalità deve ritenersi già compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di *referendum* popolare, del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990).

In dottrina, in generale, sul reato di *conspiracy* cfr. GRASSO, *La conspiracy negli ordinamenti di common law*, in *Giust. pen.*, 2006, I, c. 114, 129 e 162; BELLAGAMBA, *Conspiracy e associazione per delinquere alla luce dei principi della previsione bilaterale del fatto e del ne bis in idem in materia di estraddizione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, p. 583; FAVINO, *Diritti della persona ed estraddizione del cittadino italiano in U.S.A. in un caso di "conspiracy"*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1996, p. 431.

Più complessa la questione sottesa alla terza statuizione della pronuncia in commento, assai dibattuta in dottrina e giurisprudenza, attestate su posizioni contrastanti.

Il nodo ermeneutico, in particolare, attiene ai limiti accertativo-valutativi dell'autorità giurisdizionale italiana investita di una richiesta di consegna.

Il diritto vivente propende, infatti, per la tesi secondo cui in materia estradizionale, in base al disposto dell'art. 705, comma 1, c.p.p., la corte d'appello deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estraddizione o questa non disponga diversamente, consistendo la *ratio* della disciplina nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente: in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame formale di detti documenti (Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 45253, Haxhiu, in *questa rivista*, 2007, p. 639;

Sez. VI, 9 giugno 2003, n. 28299, Kurkani, in *C.E.D. Cass.*, n. 225969; Sez. VI, 3 marzo 2000, n. 1118, Odigie Obeide, in *questa rivista*, 2001, p. 1271, con nota di PIERINI, *Il vaglio dei presupposti probatori nell'ambito della convenzione europea di estradizione*; Sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 37, Shabana, in *C.E.D. Cass.*, n. 213322; Sez. VI, 27 maggio 1999, n. 1998, Galati, in *questa rivista*, 2001, p. 549; Sez. VI, 1° ottobre 1996, Djamel Lounici, *ivi*, 1997, p. 3064; Sez. VI, 17 aprile 1996, n. 1625, Fekiac, *ivi*, 1997, p. 3071; analogamente, la prevalente giurisprudenza maturata sotto la vigenza del codice abrogato: al riguardo, cfr. DIOTALLEVI, *Art. 705 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi-Lupo, Giuffrè, 2003, p. 75). Il predetto limite, tuttavia, non implica l'irrelevanza di eventuali prove manifeste di innocenza dell'estraddando, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e portate la prima volta a conoscenza del giudice italiano: in tal caso, infatti, l'estraddizione va rifiutata, in forza dell'art. 705, comma 2, lett. a) c.p.p., in quanto il procedimento penale costituirebbe di per sé una violazione del diritto fondamentale di difesa, che per essere effettivo deve comportare, come immediata conseguenza della fornita prova dell'innocenza, la liberazione della persona da ogni ulteriore attività giudiziaria o investigativa in relazione al reato per cui l'estraddizione è chiesta (Sez. VI, 1° luglio 2003, Tumino, n. 36550, in *C.E.D. Cass.*, n. 227043).

In senso lievemente difforme rispetto al riportato orientamento si è espressa altra parte della giurisprudenza, secondo cui in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estraddando abbia commesso il reato oggetto dell'estraddizione (Sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 8609, Maksymenko, in *C.E.D. Cass.*, n. 246173; Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 17913, Mirosevich, *ivi*, n. 243583; Sez. VI, 21 maggio 2008, n. 30896, Dosti, *ivi*, n. 240498, Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 44852, Pallassà, *ivi*, n. 238089): si tratta, insomma, di verificare i titoli su cui si fonda la domanda di consegna (Sez. VI, 24 giugno 1993, n. 1993, Morales Velasquez, *ivi*, n. 195969), senza però accertarne l'efficacia (Sez. VI, 16 febbraio 1999, n. 284, Motger, *ivi*, n. 213911), né, tantomeno, effettuare alcuna valutazione nel merito sulla ricorrenza e fondatezza degli elementi probatori di reità (Sez. VI, 17 aprile 1996, n. 1625, Fekiac, *cit.*).

Proprio a ciò servirebbe, nel caso di estradizione verso gli U.S.A., la relazione sommaria (c.d. *summary*), richiesta quale documento da allegare alla domanda di estradizione, finalizzata a fornire allo Stato richiesto gli elementi indiziari per una valutazione di merito avente ad oggetto l'esistenza dell'illecito e l'individuazione dell'autore nell'estraddando, e non per un controllo di legittimità, attuato con criteri formali per la verifica della conformità degli elementi forniti e delle prove raccolte agli istituti processuali del diritto italiano (Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 28825, Buti, *cit.*).

In senso difforme rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente – sempre con riferimento a un caso di estradizione verso gli U.S.A., ma con statuizione di carattere generale – si è affermato che la pronuncia di sentenza favorevole alla consegna da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 705 c.p.p. presuppone la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche quando esiste una convenzione internazionale, salvo che que-

st'ultima contenga in proposito un'espressa deroga (Sez. VI, 2 dicembre 2004, n. 49988, Von Pinoci, in *questa rivista*, 2006, p. 2202, con osservazioni di APRILE: nella specie, si è ritenuto che il trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America, ratificato con l. 6 maggio 1984, n. 225, non preveda deroghe, in quanto l'art. 10, par. 3, lett. b), di esso prevede una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che forniscano una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene realizzata l'estraddizione, e tale relazione è un equivalente dei gravi indizi di colpevolezza previsti dal codice). Analogamente, in precedenza, Sez. I, 14 settembre 1995, n. 4407, Aramini, *cit.*

Su posizioni nettamente contrarie all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario è attestata la prevalente dottrina che, sia pure con argomentazioni diversificate – tutte, però, sorrette da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina positiva – postula sempre la necessità di un controllo della consistenza indiziaria da parte dell'autorità giudiziaria italiana, sussista o meno una convenzione di estradizione e preveda o meno questa eventuali deroghe al riguardo.

Più esattamente, dopo essersi sottolineata l'ambiguità della formula adottata all'art. 705, comma 1, c.p.p. [MARCHETTI, *Art. 705 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. VI, Utet, 1991, p. 721; RANALDI, voce *Estradizione (diritto processuale penale)*, in *Dig. d. pen.*, 3° agg., I, Utet, 2005, p. 487], si è evidenziato come attribuendo il nostro ordinamento all'autorità giudiziaria nazionale una indagine di merito, «ciò sta a significare che si vuole escludere una mera delibazione di legittimità formale della richiesta di estradizione, ritenendosi invece imprescindibile un'indagine sulla legittimità sostanziale»; il che – si badi bene – «comporta che le notizie fornite dallo Stato assistito debbono essere considerate come una semplice ipotesi da verificare, non risultando assistite da alcuna presunzione *iuris et de iure*» (GAITO, *Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, Cedam, 1985, p. 127).

Non solo. A sostegno dell'assunto si evidenzia come un'interpretazione di segno contrario finirebbe con l'essere foriera di attriti di legittimità costituzionale. Non vi è dubbio, infatti, che «l'estraddizione implic[hi] sempre una restrizione della libertà personale, giacché è l'atto con cui le autorità di uno Stato consegnano l'estraddando ad un altro Stato che intende sottoporlo a processo penale o all'esecuzione di una pena»: conseguentemente essa è un atto che ricade nell'area di operatività dell'art. 13, comma 2, Cost., norma che, «con lo stabilire che la libertà personale può essere limitata solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, esige che sia l'autorità giudiziaria italiana, e non quella straniera a verificare il presupposto fondamentale della cattura di un estraddando imputato, cioè la serietà dell'accusa mossa a costui nello Stato estero» (SCAPARONE, *Nuove osservazioni in tema di probable cause*, in AA.VV., *L'estraddizione e l'assistenza giudiziaria nei rapporti Italia-Stati Uniti d'America*, *cit.*, p. 158-159; su posizioni adesive MARZADURI, *Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva*, Giuffrè, 1993, p. 190, che sottolinea come l'inviolabilità della libertà personale comporti l'indisponibilità di tale bene «senza aver prima accertato la sussistenza di motivi che rendano concretamente giustificato nel caso di specie l'intervento coercitivo»: l'individuo di cui è chiesta la consegna, insomma, «non è il mero oggetto di un accordo internazionale, ma un soggetto che il nostro ordinamento ha ritenuto di poter legittimamente abbandonare alle pretese estere e, vista l'incidenza che tale decisione potrà esercitare sui diritti della persona, dovrà trattarsi di un "destino" meritato»).

L'indirizzo ermeneutico dominante in dottrina sembrerebbe esser stato fatto proprio dalla l. 22 aprile 2005, n. 69, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio in tema di mandato d'arresto europeo, che, nonostante il silenzio da questa serbato sul punto, ha previsto all'art. 17, comma 4, la valutazione da parte della corte d'appello della consistenza indiziaria supportante la richiesta di consegna "processuale". La Corte di legittimità, nel suo supremo Collegio (Sez. un., 30 gennaio 2007, Ramoci, in *questa rivista*, 2007, p. 1911, con note di CALVANESE, *Problematiche attuative del mandato di arresto europeo* e di APRILE, *Note a margine della prima pronuncia delle Sezioni unite sulla disciplina del mandato di arresto europeo*), ha al riguardo statuito che l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Per una panoramica delle diverse posizioni maturate sul tema in dottrina, si rinvia ad Aprile, *osservazioni*, cit., p. 2205; APRILE, *Note a margine della prima pronuncia delle Sezioni unite*, cit., p. 1945-1946; DIDI, *Premesse e contenuti della riserva di giurisdizione con riferimento alla disciplina attuativa*, in AA.VV., *Il Mandato d'arresto europeo*, a cura di Pansini-Scalfati, Jovene, 2005, p. 9 ss.; SELVAGGI-DE AMICIS, *La legge sul mandato europeo d'arresto tra inadeguatezze attuative e incertezze applicative*, in *questa rivista*, 2005, p. 1814-1815; GALANTINI, *L'adattamento del mandato d'arresto europeo nella legge attuativa della decisione quadro*, *ivi*, 2005, p. 4091 ss.; DE AMICIS-IUZZOLINO, *Guida al mandato d'arresto europeo*, Giuffrè, 2008, p. 97 ss.

Infine, quanto al principio espresso nell'ultima massima della sentenza in commento, in senso conforme si è espressa Sez. VI, 29 gennaio 1999, n. 297, Sardinias, in *Riv. pen.*, 2000, p. 475, secondo cui ai fini dell'applicabilità del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con l. 26 maggio 1984, n. 225, non rileva la qualità di straniero dell'estradando e non è necessario alcun accertamento sull'esistenza di accordi estradizionali fra gli Stati Uniti d'America e il Paese di appartenenza del soggetto interessato.

di

**Rosa Maria
Geraci**

—
Università
"Tor Vergata" Roma